

COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Art.46 comma 1 lett. c) D.Lgs n.50, 18 aprile 2016 - art. 2 Regolamento Generale Previdenza

OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE

Sono tenute a presentare la **comunicazione annuale** tutte le **società di ingegneria** ovvero le società che presentino entrambi i seguenti requisiti:

-Requisito soggettivo: costituzione, secondo le norme del codice civile, in forma di società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni) e di società cooperative costituite da soci non esclusivamente iscritti agli Albi, nonché i consorzi e le società consortili.

-Requisito oggettivo: contemplare nell'oggetto sociale attività professionali quali: studi di fattibilità, ricerche consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La **comunicazione del volume di affari IVA** deve essere presentata **obbligatoriamente entro il termine 31-10-2022**.

La trasmissione del **modello Dich./2021** avviene **telematicamente - mediante la procedura di compilazione assistita - accedendo nell'area riservata Inarcassa on line al menu "Adempimenti - Dichiarazione"**. Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali. La comunicazione deve essere presentata dalla società di ingegneria anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il volume di affari sia nullo.

NOVITA' PAGAMENTO CON PAGOPA

Da quest'anno le società di ingegneria devono utilizzare – in sostituzione del bollettino M.AV. – l'avviso di pagamento PagoPA. Tale strumento permette l'accredito e la rendicontazione dell'avvenuto versamento pressoché in tempo reale. Per i dettagli si rinvia al paragrafo "Modalità di pagamento" della presente guida.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto, al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. Il contributo integrativo corrisposto sarà portato in diminuzione del contributo integrativo per l'anno 2021 (Rigo B.2).

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2021 a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatoria**.

Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo

modulo è disponibile soltanto per le società che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 9**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2021.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2021 (Rigo B.3).

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di incorporazione di società definita in corso d'anno, il rappresentante legale dovrà effettuare due distinte dichiarazioni procedendo con l'invio telematico per la comunicazione relativa alla società incorporante e per quella della società incorporata. Le credenziali di accesso della società incorporata restano valide ed attive e possono essere modificate accedendo all'area riservata di *Inarcassa on line*.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell'anno 2021 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società di ingegneria in società di professionisti o società tra professionisti, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, è quello riferito ai corrispettivi fatturati in relazione a tutto il periodo che precede tale trasformazione.

Per la dichiarazione relativa al periodo successivo detta trasformazione, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di professionisti o società tra professionisti.

Le credenziali di accesso delle società trasformate restano valide e attive e possono essere modificate accedendo all'area riservata di *Inarcassa on line*

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2021 deve essere effettuato entro il **31 agosto 2022**, con avviso di pagamento PagoPa o modello F24 che devono essere generati accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione "Adempimenti -Dichiarazione – Calcolo contributo", anche se l'invio della dichiarazione obbligatoria viene fatto successivamente, entro il 31 ottobre.

Modello di pagamento unificato F24

Il contributo integrativo può essere versato attraverso la compilazione del modello F24 con modalità telematica mediante i seguenti canali:

- a) **Entratel o Fisconline** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- b) **Servizi di internet banking** messi a disposizione dagli intermediari abilitati (banche, Poste Italiane e Agenti della Riscossione).

Il modello F24 consente di compensare i debiti verso Inarcassa con il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP. La **compensazione** è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti superiori a 5.000 Euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP sono compensabili a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione e a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. In caso di compensazione, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 anche se "a saldo zero".

Il **codice tributo** abbinato all'importo dovuto a Inarcassa è il seguente: **E090** contributo integrativo.

SANZIONI

Ai sensi degli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza, sono previste sanzioni in caso di inadempienze nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

Non sono applicabili le sanzioni:

- a) nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio della dichiarazione oltre il 31 dicembre;
- b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione che non comportino l'addebito di una ulteriore contribuzione.

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni trasmesse, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

RICHIESTA ALTRI DATI

La compilazione del modulo "Richiesta altri dati" (allegato 4), non obbligatoria, è finalizzata all'aggiornamento e/od all'integrazione dei dati societari presenti in archivio nel 2021.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, informa in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione.

I dati potranno altresì essere trasferiti ad altre Autorità Pubbliche legittimate in ragione di specifiche previsioni normative e/o compiti istituzionali

Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer - via Salaria 229 – 00199 Roma.

email: DPO@inarcassa.it pec: DPO@pec.inarcassa.org.

RIFERIMENTI NORMATIVI	
Comunicazione annuale obbligatoria	Art. 2 Regolamento Generale Previdenza
Contributo integrativo	Art. 8 DM 2 dicembre 2016, n. 263 Art. 5 Regolamento Generale Previdenza
Società di ingegneria	Art. 46, comma 1 lett. c) D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 Art. 1 c. 148 L.4 agosto 2017 n. 124 (settore privato)
Consorzi	Art. 46 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
Prestazioni professionali	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
Attività professionale	Art. 46 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/16
Accertamenti definitivi	Art. 2.6 Regolamento Generale Previdenza
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale di Previdenza

Il testo del Regolamento Generale Previdenza è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

ISTRUZIONI

SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

A.1	Indicare il Volume di Affari complessivo della società conseguito nell'anno 2021 come risulta dalla dichiarazione IVA 2022 (rigo VE50). In presenza di più righi VE50, per codici di attività economica diversi, deve essere riportata la somma di tali righi. Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
A.2	Riportare il volume di affari professionale della società ai fini IVA, cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nei confronti della società (collaboratori esterni, soci, dipendenti). Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi. Il suddetto volume di affari dovrà essere ripartito, nei sottostanti riquadri, fra volume di affari professionale conseguito per attività di ingegneria e/o architettura nel settore pubblico (committente pubblico) e volume di affari professionale conseguito per attività di ingegneria e/o architettura nel settore privato (committente privato)
A.3	Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2021 con Iva esigibile in anni successivi – Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2021 con IVA esigibile negli anni successivi (VE37 Mod. IVA 2022 - colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
A.4	Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2021 – Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (VE39 Mod. IVA 2022– al netto del contributo integrativo), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2021.
A.5	Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo A5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2022).
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse – non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.
A.7	In caso di svolgimento di altre attività professionali definite dall' ordinamento dei Geometri , dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.8	In caso di svolgimento di altre attività professionali previste dall' ordinamento dei Periti Industriali (EPP) , dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.9	In caso di svolgimento di altre attività professionali definite dall' ordinamento dei Geologi, dottori Agronomi, dottori Forestali, Chimici e Fisici, Attuari (EPAP) dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.10	Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righi: A2-A3+A4.

SEZ. B - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO

B.1	L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato al rigo A10.
B.2	Indicare il contributo integrativo corrisposto, nell'anno 2021, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di professionisti e società tra professionisti o altre società di ingegneria, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dalla società solamente se la società stessa non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo B.2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 1 - Elenco delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
B.3	Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 3 e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2021. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 – 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2021 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno 2016 e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2021 non ancora incassate.

SEZ. C - ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2021

Deve essere compilata solamente dalla società cui siano stati notificati da parte degli Uffici Fiscali accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2021 per gli anni indicati nel modulo, anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito il valore del volume di affari totale accertato in via definitiva (e non la sola eccedenza), nonché il conseguente/eventuale volume di affari professionale (per attività di ingegneria e/o architettura). Non utilizzare la sezione C per comunicare rettifiche di volumi di affari che non derivino da accertamenti definitivi degli Uffici Fiscali.

Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)

Questo modulo può essere compilato esclusivamente dalle società che hanno emesso fatture ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015 e per le quali è già stato versato il contributo integrativo a Inarcassa.

Vanno riportati soltanto gli importi relativi alle fatture suddette incassate nel corso dell'anno 2021. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2021.

Il sottoscritto (Rappresentante Legale) Codice Fiscale del Rappresentante Legale	Cognome	Nome
Matricola Inarcassa	Ragione Sociale	

IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015

1	2	3	4	5
Anno	Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	Contributo Integrativo Dovuto	Totale contributo integrativo versato negli anni precedenti	Totale contributo integrativo versato (dichiarazione 2021)
2012				
2013				
2014				
2015				

AUCOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anno	N. Fattura	Partita Iva del Committente	Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 6 divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo teorico deducibile per gli anni precedenti	Imponibile Iva divenuto esigibile nel 2021	Imponibile Iva con esigibilità successiva al 2021	Contributo integrativo teorico deducibile per l'anno 2021

DATI DI RIEPILOGO

1	2	3	4	5	6	7	8
Anno	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo effettivamente dedotto negli anni precedenti	Contributo non dedotto negli anni precedenti	Contributo teorico deducibile per l'anno 2021	Contributo deducibile effettivo per l'anno 2021

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante.....

RICHIESTA ALTRI DATI

Anno 2021

COMPAGINE SOCIETARIA	n. Ingegneri <input type="text"/>	n. Architetti <input type="text"/>	n. altri professionisti <input type="text"/>	n.altri soci non professionisti <input type="text"/>
DIRETTORE TECNICO	<input type="text"/> SI <input type="text"/> NO			

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI		<input type="text"/> SI <input type="text"/> NO
in qualità di società di ingegneria/general contractor (contratti chiavi in mano)		
Iscrizione ad Associazione di categoria		<input type="text"/> SI <input type="text"/> NO
In caso affermativo, indicare l'Associazione	<input type="text"/> OICE <input type="text"/> ANIMP <input type="text"/> Altro	

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NON PROFESSIONALI	<input type="text"/> SI <input type="text"/> NO
(diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 c. 1 lett. c - D.Lgs. n. 50/2016)	
In caso affermativo, indicare i settori economici relativi allo svolgimento delle attività diverse (non professionali):	
Edilizia e Opere Settore Privato	<input type="text"/>
Edilizia e Opere Settore Pubblico	<input type="text"/>
Energia e Ambiente	<input type="text"/>
Meccanica, Impiantistica, Robotica	<input type="text"/>
Informatica e Telecomunicazioni	<input type="text"/>
Trasporto e Logistica	<input type="text"/>
Navale, Aerospaziale, Armamenti	<input type="text"/>
Altro	<input type="text"/>

VARIAZIONI SOCIETARIE (se non già comunicato)	
Scioglimento e liquidazione	SI dal _____ NO
Deposito Bilancio finale di liquidazione	SI il _____ NO
Revoca dello stato di liquidazione	SI dal _____ NO
Estinzione a seguito di fusione o scissione	SI dal _____ NO
Trasformazione societaria (es.: da srl a snc)	SI dal _____ NO
Cancellazione dal Registro Imprese	SI dal _____ NO
Chiusura Partita IVA	SI dal _____ NO

PROCEDURE CONCURSUALI (se non già comunicato)	
Fallimento	SI dal _____ NO
Amministrazione straordinaria	SI dal _____ NO
Amministrazione straordinaria speciale	SI dal _____ NO
Liquidazione coatta amministrativa	SI dal _____ NO
Concordato preventivo	SI dal _____ NO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021	
CONTO ECONOMICO	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del Conto Economico)	<input type="text"/> (importo in migliaia di euro)
di cui:	
Ricavi per attività di ingegneria e/o architettura	<input type="text"/> (importo in migliaia di euro)
NOTA INTEGRATIVA	
Società obbligata alla presentazione della nota integrativa (art. 2423 cod.civ)	<input type="text"/> SI <input type="text"/> NO
In caso affermativo riportare:	
Ricavi Italia per attività di ingegneria e/o architettura	<input type="text"/>
Ricavi Estero per attività di ingegneria e/o architettura	<input type="text"/> (importi in migliaia di euro)
Costi per attività di ingegneria e/o architettura	<input type="text"/>
Data _____	Firma Legale Rappresentante _____